

**Bruxelles, 30 settembre 2026
(OR. en)**

13738/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0288 (NLE)**

**UK 196
JAI 1218
COPEN 359
IXIM 205**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 496 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a una modifica dei moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5, di tale accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 496 final.

All.: COM(2026) 496 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2026
COM(2026) 496 final

2026/0288 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a una modifica dei moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5, di tale accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Proposta relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹ (in appresso "accordo TCA"), riguardo a una modifica dei moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5, di tale accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli scambi commerciali UE-UK

L'accordo TCA stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. Dopo essere stato applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021. L'accordo TCA ha istituito, fra l'altro, un comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.

2.2. Comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce una serie di organismi comuni, tra cui il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie (in appresso "comitato specializzato"), che è un "organo istituito da un accordo" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il comitato specializzato è istituito per trattare le materie contemplate dalla parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intitolata "Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale".

Per le materie attinenti ai suoi ambiti di competenza, il comitato specializzato ha il potere, tra l'altro, di monitorare ed esaminare l'attuazione della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di assistere il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei propri compiti, e di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo.

2.3. Atto previsto del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

A norma dell'articolo 678, paragrafo 6, dell'accordo TCA, il comitato specializzato può, se necessario, modificare i moduli standard di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo e che figurano nell'allegato 46 dell'accordo ("atto previsto").

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'atto previsto mira ad allineare i moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5, dell'accordo TCA, contenuti nell'allegato 46 di tale accordo, con i requisiti operativi del titolo XI dello stesso accordo, che disciplina la cooperazione giudiziaria ai fini del congelamento e della confisca dei beni.

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

Questo per eliminare le ambiguità nei moduli attuali, poiché l'interpretazione di alcune sezioni di tali moduli è risultata incidere sull'efficacia della cooperazione nella pratica.

È nell'interesse dell'Unione rafforzare la certezza del diritto garantendo che i moduli standard siano pienamente allineati alle rispettive disposizioni operative dell'accordo TCA. Una proposta di modifica dei moduli di cui al progetto di decisione del comitato specializzato allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio è stata redatta congiuntamente da esperti dell'Unione e del Regno Unito per affrontare le attuali incongruenze dei moduli con i requisiti dell'accordo TCA, tenendo conto delle opinioni di specialisti del Regno Unito e delle opinioni degli Stati membri.

Dato che, a norma dell'articolo 678, paragrafo 6, dell'accordo TCA, il comitato specializzato può, se necessario, modificare i moduli standard di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo (allegato 46 dell'accordo), è necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo TCA.

A norma dell'articolo 678, paragrafo 6, dell'accordo TCA, il comitato specializzato può, se necessario, modificare i moduli standard di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo (allegato 46 dell'accordo TCA). Una volta adottato il nuovo modulo standard, le richieste saranno presentate avvalendosi dello stesso. L'atto giuridico previsto ha pertanto effetti giuridici. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo TCA.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64..

componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale ai fini del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato specializzato modificherà i moduli standard di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5, dell'accordo TCA (allegato 46 di tale accordo), è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a una modifica dei moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5, di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate³,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in appresso "accordo TCA") è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e ha istituito un comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.
- (2) A norma dell'articolo 678, paragrafo 6, dell'accordo TCA, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, se necessario, modificare i moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo.
- (3) Una modifica dei moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5 (allegato 46 dell'accordo TCA), garantirà il pieno allineamento di tali moduli ai requisiti dell'accordo TCA e rafforzerà l'efficacia della cooperazione.
- (4) Una decisione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie relativa a una modifica dei moduli standard per le richieste di provvedimenti provvisori e le richieste di confisca di cui all'articolo 678, paragrafi 4 e 5, sarà vincolante per l'Unione.

³ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.
- (6) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (7) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*